



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI

Direzione e uffici: Via Mazenta, 51 – 20013 Magenta (MI) – codice fiscale n. 93035720155

e-mail: miis09100v@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: miis09100v@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.einaudimagenta.edu.it>

Sedi associate:

ITCG e Liceo Artistico "L. Einaudi"
Via Mazenta, 51 – 20013 Magenta
Tel. 0297297101-0297298766-fax. 0297291135
e-mail: miis09100v@istruzione.it

IPSIA "Leonardo da Vinci"
Via Novara, 113 – 20013 Magenta
Tel. 029793197 – fax. 0297297672
e-mail: miis09100v@istruzione.it

I.I.S. LUIGI EINAUDI - MAGENTA
Prot. 0005422 del 13/09/2024
II (Entrata)

Magenta, 11 settembre 2024

Oggetto: **Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni**

Il dirigente scolastico

VISTO il CCNL vigente

VISTO il D.L. vo 165/01 art. 25

VISTA la nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30 e la Direttiva MIUR n. 104 del 30.11.2007;

VISTO gli oneri posti in essere al dirigente scolastico dal D.Lgs.vo 81/08 ;

RICHIAMATO l'art. 2048 del CC

EMANA

la seguente direttiva di massima relativa a:

- vigilanza alunni e norme di comportamento del personale durante le ore di lezione e le attività didattiche.

La vigilanza degli alunni si configura come dovere dell'insegnante (CCNL vigente art. 29 comma 5- Codice civile art 2047,2048) i docenti pertanto sono tenuti alla vigilanza sugli alunni durante l'orario di lezione ed inoltre nei 5 minuti precedenti la prima ora di lezione, durante i cambi dell'ora, l'intervallo, gli spostamenti dalle palestre, dai laboratori o altri luoghi per iniziative deliberate dal collegio docenti e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale delle studentesse e degli studenti e dei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi, ambienti esterni alla scuola e in orario aggiuntivo per qualsiasi iniziativa deliberata dal collegio docenti. Il docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare assicurarsi che:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in modo adeguato e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e nei cortili;
- i telefoni cellulari (anche del personale) restino spenti durante le lezioni.



Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di classi differenti da quelle loro assegnate, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Nella scuola intesa come comunità educante tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Al fine di prevenire rischi e infortuni degli studenti in situazioni di mancata vigilanza e di evitare gravi conseguenze civili e penali al personale, ricordo l'importanza di un puntuale adempimento dei compiti connessi con la vigilanza stessa. Al riguardo richiamo, in particolare, i seguenti aspetti più volte contemplati nelle note del MIUR e dell'Ufficio legale dell'USR, nelle raccomandazioni dell'Avvocatura dello Stato relative all'argomento:

- spetta agli addetti alla vigilanza dimostrare di non aver potuto impedire e/o evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
- Il primo requisito per dimostrare quanto sopra è la **presenza fisica dell'addetto alla vigilanza**, l'assenza ingiustificata dal luogo in cui l'addetto deve prestare servizio configura automaticamente la **colpa grave**.
- I docenti oltre ad essere addetti al servizio di istruzione sono addetti alla vigilanza per le classi loro assegnate secondo l'orario delle lezioni.
- I collaboratori scolastici prestano servizio di vigilanza sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 c.4 lettera "e" del CCNL 2016/17, e dal Piano delle Attività del personale ATA.
- Nel cambio dell'ora la vigilanza viene svolta dai collaboratori scolastici in servizio nei corridoi e dai docenti presenti nelle singole classi, che possono attendere l'arrivo degli studenti sulla porta della classe, vigilando così, sulla parte di corridoio che insiste sulla classe.
- Il docente che, per qualunque esigenza, deve lasciare l'aula in cui è in servizio è tenuto ad avvisare i collaboratori scolastici per il temporaneo controllo sulla classe
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, che non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella. Il docente che prende servizio in ore diverse dalla prima deve trovarsi di fronte alla porta dell'aula per agevolare il cambio con il collega uscente.
- Non è permesso far uscire dalla classe gli studenti durante le ore di lezione, se non per gravi motivi di salute, né far uscire gli studenti prima del suono della campana dell'ultima ora lasciandoli in attesa dell'uscita nell'atrio o nel cortile della scuola.

Per quanto riguarda la vigilanza degli studenti durante l'intervallo in tutte le aree accessibili, si comunica il seguente ordine di servizio:

premesso che la pausa degli alunni non è necessariamente quella degli insegnanti, anche durante gli intervalli la sorveglianza deve essere attiva e costante. Gli studenti sono affidati alla vigilanza dei docenti sulla base dell'orario di servizio. In particolare, i docenti sono tenuti:

- a sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti e ad intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e consono al rispetto delle regole della civile convivenza.
- Ai docenti della seconda e della quarta ora è affidata la sorveglianza durante l'intervallo nell'aula e nella parte del corridoio adiacente all'aula stessa;
- ai docenti che svolgono la lezione della seconda e della quarta ora in una classe immediatamente adiacente ai servizi igienici è affidata la sorveglianza nei servizi stessi in collaborazione con il collaboratore scolastico del settore interessato.



Fino all'entrata in vigore dell'orario definitivo e fino ad individuazione di docenti incaricati della sorveglianza negli spazi esterni, non è autorizzato lo svolgimento dell'intervallo in cortile.

Per qualsiasi uscita didattica, comprese quelle sul territorio, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dei genitori degli alunni minorenni. In caso di mancata autorizzazione l'alunno non potrà prendere parte all'iniziativa. Per ogni uscita il docente deve avvisare le famiglie della data e della destinazione tramite registro.

La vigilanza degli alunni durante le visite guidate, viaggi di istruzione, uscite sul territorio compete ai docenti accompagnatori. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la sorveglianza degli alunni loro affidati.

In caso di viaggi di istruzione che prevedano uno o più pernottamenti, prima di prendere possesso delle camere i docenti accompagnatori si accerteranno che i locali assegnati non costituiscano elemento di pericolo (in particolare si valuti l'affaccio su balconi adiacenti o scale che possano condurre facilmente l'accesso al tetto o ad altri locali). In tal caso è necessario richiedere un cambio di camere e se ciò non sarà possibile i docenti daranno precise indicazioni di comportamento agli studenti. Appena possibile dovrà essere avvisata l'agenzia organizzatrice del viaggio e il dirigente scolastico.

L'obbligo di vigilanza va espletato da parte del personale docente anche in tutte le attività deliberate dal collegio docenti; progetti che prevedono lo spostamento e la permanenza di classi o di gruppi di alunni presso altre sedi, partecipazione a conferenze, incontri con esperti esterni, progetti di PCTO e orientamento e così via. L'obbligo di vigilanza persiste anche:

- durante le assemblee di istituto: i docenti hanno l'obbligo di accompagnare gli studenti presso la sede stabilita e di rimanere, secondo il loro orario di servizio, nei pressi intervenendo qualora si ravvisino situazioni incresciose o di pericolo per sospendere l'assemblea stessa.
- In compresenza con operatori esterni: durante progetti che prevedono la presenza di personale esterno in classe i docenti devono rimanere in aula, in quanto il personale esterno estemporaneo non può assumersi l'onere della vigilanza che ricade sempre sul docente interno che ha anche il compito di garantire i ragazzi nei confronti delle azioni di terzi. Nel caso in cui la presenza del docente in classe, ostacoli l'effettuazione degli interventi (vedi quelli di educazione alla salute) perché potrebbe limitare gli interventi degli alunni, previo accordo con gli esperti, i docenti in servizio devono rimanere nei pressi dell'aula (e non in aula insegnanti) per poter intervenire in caso di necessità.

Esperti esterni non autorizzati non possono intervenire in classe.

In generale, i collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

In caso di malore o di infortunio di uno studente, l'insegnante in servizio deve:

- mantenere la calma ed evitare che si crei rezza attorno all'infortunato;
- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso; non spostare l'alunno in caso di grave malore o di infortunio;
- far contattare telefonicamente i genitori dai collaboratori scolastici affinché siano informati delle condizioni dello studente e possano intervenire immediatamente;
- chiamare l'ambulanza in caso di gravità tale da non poter attendere l'arrivo dei genitori. Non è possibile provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato.

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull'accaduto in modo che questi sia messo in grado di:



- appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune;
- compilare la denuncia da inviare all'Istituto Assicurativo e all'INAIL. È disponibile una scheda di segnalazione secondo uno schema che assicura la registrazione di tutte le notizie utili ad avere cognizione completa ed esatta sulle modalità del fatto. Si raccomanda di descrivere con precisione l'accaduto: chi, dove, come di citare i testimoni (che devono controfirmare il verbale) di descrivere ogni fase successiva.

Ciò è l'unico modo per: appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione; avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità in caso di successivo contenzioso da parte delle famiglie.

Si raccomanda in ogni caso di avvisare sempre i genitori (anche se si tratta di episodi "banali") affinché possano decidere se venire a scuola a riprendere il figlio per accertamenti più approfonditi.

La presente direttiva, con carattere di notifica, ha validità permanente, (salvo ulteriori, necessarie integrazioni). Il personale di segreteria – ufficio personale – comunicherà ai docenti a tempo determinato che si avvicenderanno nel corso dell'anno nell'istituto la presa visione della presente.

la dirigente scolastica reggente
Donata Barbaglia
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 d.lgs. 39/93*